

# STATUTO

**Approvato dall'Assemblea generale straordinaria dei Soci  
Roma, 30 ottobre 2024  
(in attesa di approvazione Registro Persone Giuridiche)**

## **Articolo 1**

### **Finalità**

- 1.1 L'Istituto Affari Internazionali (IAI), senza fini di lucro, promuove la conoscenza della politica internazionale - mediante studi, ricerche, pubblicazioni, incontri, attività formative - allo scopo di contribuire al progresso dell'integrazione europea e dei diritti umani, della sicurezza internazionale e della crescita sostenibile attraverso la cooperazione multilaterale.

## **Articolo 2**

### **Sede**

- 2.1 L'Istituto ha la sua sede centrale in Roma.
- 2.2 Le variazioni della sede all'interno del territorio del Comune di Roma non costituiscono modificazione dello Statuto e possono essere disposte dal Consiglio di Amministrazione.
- 2.3 Altre sedi secondarie possono essere istituite sia in Italia che all'estero.

## **Articolo 3**

### **Soci**

- 3.1 Possono essere soci dell'Istituto, previa approvazione dell'Assemblea:
  - soci individuali (persone fisiche, cittadini italiani o stranieri);
  - soci collettivi (imprese, enti, associazioni, istituti, persone giuridiche in genere, italiani o stranieri).
- 3.2 Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, singoli cittadini, italiani o stranieri, che abbiano o meno la qualifica di socio individuale, possono essere nominati soci onorari, per un triennio, rinnovabile. I soci onorari non hanno diritto di voto e non sono tenuti al pagamento di quote. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce entro quali limiti i soci onorari hanno diritto di beneficiare dei servizi e delle attività predisposti dall'Istituto.
- 3.3 Ciascun socio collettivo designa per iscritto a rappresentarlo nell'Istituto un delegato. La delega vale ai fini della partecipazione a tutte le riunioni dell'Assemblea dell'Istituto ed è comunicata al Presidente. Eventuali sostituzioni del delegato non comunicate nelle stesse modalità al Presidente non sono opponibili all'Istituto.

- 3.4 I soci dovranno impegnarsi a cooperare con l'Istituto per il perseguimento delle sue finalità, in conformità degli indirizzi stabiliti dagli organi sociali ed avranno diritto di beneficiare dei servizi e delle attività predisposti dall'Istituto.
- 3.5 I soci sono tenuti al pagamento delle quote annuali nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
- 3.6 Il voto dei soci collettivi è ponderato in ragione del sostegno da essi fornito all'Istituto in base al quale sono distinte tre categorie di soci:
- ai soci rientranti nella prima categoria sono attribuiti 3 voti;
  - ai soci rientranti nella seconda categoria sono attribuiti 5 voti;
  - ai soci rientranti nella terza categoria sono attribuiti 10 voti.
- 3.7 Il Consiglio di Amministrazione, con un proprio regolamento, stabilisce i criteri per l'inserimento in una o in altra categoria dei soci collettivi e le ulteriori prerogative ad essi eventualmente riconosciute.

#### **Articolo 4**

##### **Modalità di associazione**

- 4.1 Si diventa socio dell'Istituto su invito del Consiglio di Amministrazione, ratificato dall'Assemblea. Anche la nomina dei soci onorari dev'essere ratificata dall'Assemblea.
- 4.2 La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per mancato pagamento delle quote sociali, o per il motivo indicato nell'articolo 6.
- 4.3 La previsione dell'articolo 4.1 vale altresì per l'ammissione dei soci collettivi. Essi possono perdere tale qualità per scioglimento, per recesso, per mancato pagamento delle quote sociali o per il motivo indicato nell'articolo 6.

#### **Articolo 5**

##### **Organi**

- 5.1 Sono organi dell'Istituto:
- l'Assemblea
  - il Presidente
  - il Direttore
  - il Consiglio di Amministrazione
  - il Comitato di Direzione
  - il Consiglio Scientifico
  - il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Articolo 6**

### **L'Assemblea**

- 6.1 L'Assemblea è composta dai soci individuali e dai rappresentanti dei soci collettivi, in regola con il pagamento delle quote sociali.
- 6.2 Si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente o del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta tanti soci che dispongano di almeno un sesto dei voti esprimibili.
- 6.3 La convocazione avviene per mezzo di posta elettronica, anche certificata, con un preavviso di almeno venti giorni. Nel caso del ricorso alla posta elettronica ordinaria, sarà richiesta apposita conferma di avvenuta ricezione al destinatario.
- 6.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Istituto.
- 6.5 L'Assemblea:
  - elegge, a maggioranza assoluta dei presenti e dei voti esprimibili, su proposta del Presidente, sentito il Direttore, dodici consiglieri del Consiglio di Amministrazione;
  - elegge a maggioranza assoluta dei presenti e dei voti esprimibili, su proposta del Consiglio di Amministrazione formulata seguendo il procedimento di cui al successivo articolo 9, il Presidente e il Direttore dell'Istituto;
  - elegge a maggioranza dei votanti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti scelti tra persone di adeguata professionalità;
  - su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei votanti e dei voti esprimibili, la revoca, per grave e giusta causa, della qualifica di socio dell'Istituto.
- 6.6 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, stabilisce gli emolumenti spettanti ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 6.7 L'Assemblea discute l'attività dell'Istituto, approva il progetto di bilancio consuntivo annuale, presentato dal Consiglio di Amministrazione, approva le relazioni sulle attività svolte e le linee generali dei programmi presentati dal Consiglio di Amministrazione.
- 6.8 Ad eccezione dei casi per i quali sono richieste maggioranze qualificate, l'Assemblea vota a maggioranza semplice dei voti esprimibili dai presenti, come previsto nel comma 6.13.
- 6.9 Nell'Assemblea è ammesso il voto per corrispondenza ed anche secondo modalità digitali.

- 6.10 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante terminali audio/video, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante di avere piena contezza degli eventi assembleari e della discussione oggetto di verbalizzazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, fatto salvo l'utilizzo del voto per corrispondenza ed il preventivo inoltro al Presidente delle eventuali deleghe scritte.
- 6.11 Si riterrà che la riunione si sia svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
- 6.12 I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio, munito di delega scritta.
- 6.13 L'Assemblea è validamente costituita con le presenze richieste dall'articolo 21 del Codice Civile, considerandosi presenti anche i soci rappresentati con delega e quelli votanti per corrispondenza, secondo modalità digitali e mediante ogni altra tecnica partecipativa contemplata nel presente Statuto.

## **Articolo 7**

### **Il Presidente**

- 7.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- 7.2 Il Presidente sovrintende alla rispondenza delle attività generali dell'Istituto con le sue finalità statutarie.
- 7.3 Il Presidente promuove la presenza e l'immagine dell'Istituto, assicura l'informazione sulle sue attività e i suoi scopi, mantiene e promuove i rapporti in Italia e all'estero con i soci dell'Istituto, i finanziatori, le istituzioni pubbliche e private.
- 7.4 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, di cui è componente di diritto.
- 7.5 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea.
- 7.6 Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la fissazione degli

emolumenti spettanti al Direttore.

- 7.7 Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di un massimo di tre Vicepresidenti, di cui uno Vicario.
- 7.8 Il Presidente dura in carica un triennio ed è rieleggibile fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.
- 7.9 In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente Vicario.

## **Articolo 8**

### **Il Direttore**

- 8.1 Il Direttore è eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- 8.2 Il Direttore presiede il Comitato di Direzione ed è il legale rappresentante dell'Istituto nei confronti dei terzi.
- 8.3 Il Direttore assicura la gestione dell'Istituto esercitando una generale funzione di indirizzo, sovrintendenza e coordinamento.
- 8.4 Compete al Direttore lo svolgimento di tutti gli atti necessari al funzionamento dell'Istituto stesso; segue l'esecuzione e lo sviluppo dell'attività dell'Istituto, e ne ha la responsabilità.
- 8.5 Il Direttore può attribuire specifiche deleghe relative ad attività svolte dall'Istituto a suoi dipendenti o collaboratori.
- 8.6 Il Direttore è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione.
- 8.7 Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di un Vicedirettore, con mandato di durata pari al suo.
- 8.8 Il Direttore nomina i componenti del Comitato di Direzione ed il Tesoriere.
- 8.9 Il Direttore amministra i fondi dell'Istituto, assicura la corretta tenuta dei libri contabili, propone, insieme al Tesoriere, i progetti di bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni accompagnatorie e ne assicura la rispondenza con il programma di attività annuale. Assume i dipendenti, nomina i collaboratori, e ne fissa gli emolumenti. Salvo quanto altrove previsto, fissa inoltre le indennità di carica dei componenti degli Organi dell'Istituto.
- 8.10 Il Direttore dura in carica un triennio ed è rieleggibile fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.
- 8.11 In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano al Vicedirettore.

## Articolo 9

### Il Consiglio di Amministrazione

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di dodici e non più di diciannove consiglieri, oltre ai consiglieri di diritto, ed è presieduto dal Presidente dell'Istituto.
- 9.2 L'Assemblea elegge dodici consiglieri del Consiglio di Amministrazione con le modalità indicate nell'articolo 6. Il Presidente, sentito il Direttore, può proporre al Consiglio di Amministrazione di cooptare tra i soci altri membri fino a raggiungere il numero massimo di diciannove. Le cooptazioni possono avvenire esclusivamente tra i soci in regola con le quote.
- 9.3 Ai fini dell'elezione o della cooptazione dei consiglieri da designare in accordo con i soci collettivi in seno al Consiglio di Amministrazione, il Presidente, sentito il Direttore, interpella il legale rappresentante del socio collettivo per verificare l'eventuale disponibilità di un suo esponente. L'identità del candidato è comunicata per iscritto al Presidente. Eventuali sostituzioni dei consiglieri espressi dai soci collettivi non comunicate nelle stesse modalità al Presidente non sono opponibili all'Istituto. A tale esponente, se eletto o cooptato, si applica il successivo art. 9.6.
- 9.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta il Direttore o almeno un terzo dei suoi consiglieri.
- 9.5 Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione i consiglieri non possono farsi rappresentare mediante delega, salvo quelli che siano espressione dei soci collettivi.
- 9.6 Una volta eletto o cooptato quale consigliere, l'esponente indicato dal socio collettivo che accetta l'incarico non diviene automaticamente anche socio individuale dell'Istituto. L'indicazione del consigliere da parte del socio collettivo equivale ad una mera designazione e non costituisce mandato fiduciario con rappresentanza. Il consigliere indicato dal socio collettivo ha i medesimi poteri degli altri consiglieri ed agisce nell'esclusivo interesse dell'Istituto. Il venir meno di ogni legame con il socio collettivo o la sua significativa alterazione sono causa di decadenza del consigliere espresso dal socio collettivo: il verificarsi di una di tali circostanze è comunicato dal socio collettivo al Presidente, che avvia il procedimento di cui all'art. 9.3.
- 9.7 Il Consiglio di Amministrazione:
- esamina ed approva il programma di attività annuale dell'Istituto proposto dal Direttore, acquisito il parere non vincolante del Consiglio Scientifico, e ne segue lo stato di avanzamento;

- nomina tra i soci, su proposta del Presidente, fino a tre Vicepresidenti, di cui uno Vicario;
- nomina tra i soci, su proposta del Direttore, il Vicedirettore dell'Istituto;
- nomina, su proposta del Presidente e del Direttore, i membri del Consiglio Scientifico ed il suo Presidente; qualora Presidente e Direttore non concordassero sui membri da nominare, il Consiglio di Amministrazione decide autonomamente;
- propone all'Assemblea, su proposta del Presidente e del Direttore, l'ammissione dei nuovi soci individuali, collettivi e onorari dell'Istituto;
- propone all'Assemblea, su proposta del Presidente e del Direttore, la revoca della qualifica di socio dell'Istituto;
- propone all'Assemblea, su proposta del Direttore, tre candidati Revisori dei conti effettivi e due supplenti, scelti tra persone di adeguata professionalità;
- esamina ed approva il progetto di bilancio preventivo predisposto dal Direttore e dal Tesoriere, indicante le entrate attese, gli stanziamenti e gli impegni di spesa;
- esamina unitamente alle relative relazioni accompagnatorie il progetto di bilancio consuntivo predisposto dal Direttore e dal Tesoriere e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, formulando al riguardo le proprie osservazioni;
- nomina, su proposta del Presidente e del Direttore, almeno sei mesi prima dell'Assemblea in cui è prevista l'elezione del Presidente dell'Istituto, una Commissione di Soci ed il suo Presidente, al fine di indicare al Consiglio il candidato ritenuto più idoneo; nel caso di cessazione anticipata dell'incarico di Presidente dell'Istituto il termine per la costituzione della Commissione è abbreviato a tre mesi; nel caso in cui Presidente e Direttore non concordassero sui membri da proporre o fossero impediti a farlo, il Consiglio di Amministrazione deciderebbe autonomamente;
- nomina, su proposta del Presidente e del Direttore, almeno sei mesi prima dell'Assemblea in cui è prevista l'elezione del Direttore dell'Istituto, una Commissione ed il suo Presidente, al fine di indicare al Consiglio il candidato ritenuto più idoneo; nel caso di cessazione anticipata dell'incarico di Direttore dell'Istituto il termine per la costituzione della Commissione è abbreviato a tre mesi; nel caso in cui Presidente e Direttore non concordassero sui membri da proporre o fossero impediti a farlo, il Consiglio di Amministrazione deciderebbe autonomamente;
- propone all'Assemblea, su proposta del Direttore, la fissazione degli emolumenti di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti.



- 9.8 Le proposte di ammissione quali soci dell'Istituto sono decise a maggioranza dei due terzi dei consiglieri e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
- 9.9 In tutti gli altri casi, il Consiglio di Amministrazione vota a maggioranza dei presenti.
- 9.10 In caso di parità, prevale il voto del Presidente della riunione.
- 9.11 Il Presidente può invitare a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione coloro la cui presenza ritenga necessaria od opportuna.
- 9.12 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono normalmente alla presenza contestuale dei membri partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.
- 9.13 È altresì possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante terminali audio/video, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, fatto salvo l'utilizzo del voto per corrispondenza, anche secondo modalità digitali, ed il preventivo inoltro al Presidente delle eventuali deleghe scritte.
- 9.14 Si riterrà che la riunione si sia svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
- 9.15 I consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
- 9.16 Qualora nel corso del triennio cessino dall'incarico uno o più consiglieri eletti ai sensi dell'articolo 7, lo stesso Consiglio, su proposta del Presidente e del Direttore, provvede alla cooptazione di altri consiglieri in sostituzione dei cessati. La cooptazione potrà avvenire esclusivamente tra i soci in regola con le quote. I membri cooptati in sostituzione di quelli cessati restano in carica sino alla prossima riunione dell'Assemblea che potrà confermarli o eleggerne altri.
- 9.17 Se viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente deve convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione

dei mancanti.

- 9.18 In caso di cessazione dall'incarico di uno o più consiglieri cooptati a norma dell'art. 9.3, saranno sostituiti secondo il procedimento ivi previsto.
- 9.19 In tutti i casi di cessazione anticipata dall'incarico di un consigliere qui previsti il consigliere sostituito resta in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri già in carica all'atto del suo subentro.

## **Articolo 10**

### **Il Comitato di Direzione**

- 10.1 Il Comitato di Direzione è composto dal Direttore, il Vicedirettore, i Responsabili dei programmi di ricerca e degli uffici e da quanti altri ritenuti utili dal Direttore. La composizione del Comitato di Direzione può essere variata dal Direttore in ogni momento. Il Comitato di Direzione è in ogni caso nuovamente nominato da ogni nuovo Direttore.
- 10.2 Il Comitato di Direzione esercita specifiche funzioni consultive a supporto del Direttore in materia di programmazione, coordinamento e di verifica dello stato di attuazione della attività amministrativa e gestionale dell'Istituto.
- 10.3 Il Comitato di Direzione è convocato dal Direttore. Alle sue riunioni sono invitati il Presidente e i Vicepresidenti. Le riunioni avvengono di norma in presenza, salvo diverso avviso contenuto nella comunicazione, indicante le modalità alternative di riunione.
- 10.4 Salvo quanto previsto al primo comma, i membri del Comitato di Direzione durano in carica un triennio e sono rinominabili.

## **Articolo 11**

### **Il Tesoriere**

- 11.1 Il Tesoriere coadiuva il Direttore nella redazione dei progetti di bilancio e delle relative relazioni e li presenta con la controfirma del Direttore e la relazione del Collegio dei Revisori dei conti agli organi dell'Istituto.
- 11.2 Il Tesoriere può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Direzione, senza diritto di voto se non ne è membro.
- 11.3 Il mandato del Tesoriere ha la medesima durata di quello del Direttore e può essere confermato in carica.

## **Articolo 12**

### **Il Consiglio Scientifico**

- 12.1 Il Consiglio Scientifico viene nominato, su proposta del Presidente e del Direttore, dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla sua elezione, indicandone anche il Presidente. È formato da un minimo di venti e un massimo di trenta membri.
- 12.2 Il Consiglio Scientifico contribuisce alla definizione del programma di attività annuale dell'Istituto discutendo le principali questioni relative allo scenario internazionale e le conseguenti implicazioni per l'Italia.
- 12.3 Il Consiglio Scientifico è convocato dal suo Presidente, o su richiesta del Presidente o anche del Direttore, almeno una volta all'anno per esprimere un parere non vincolante sul programma di attività annuale dell'Istituto proposto dal Direttore. Le riunioni avvengono di norma in presenza, salvo diverso avviso contenuto nella comunicazione, indicante le modalità alternative di riunione. Alle riunioni del Consiglio Scientifico sono invitati il Presidente dell'Istituto, i Vicepresidenti, il Direttore ed il Vicedirettore e quanti altri ritenuto opportuno dal Presidente del Consiglio Scientifico, con particolare riferimento ad esponenti dei soci collettivi.
- 12.4 Il Consiglio Scientifico può inviare pareri e proposte agli altri organi dell'Istituto per tramite del suo Presidente.

## **Articolo 13**

### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

- 13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea tra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I Revisori vengono scelti tra persone di adeguata professionalità.
- 13.2 Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
- 13.3 I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
- 13.4 Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita altresì il controllo sulla regolarità della gestione economica e contabile e monitora l'osservanza delle finalità d'interesse generale perseguite dall'Istituto. Il Collegio dei Revisori riferisce in merito alla propria attività ed ai risultati che constano

dai progetti di bilancio in apposite relazioni che devono accompagnarli e nelle quale possono anche essere svolte proposte ed osservazioni in merito alla loro approvazione.

- 13.5 I Revisori possono essere invitati dal Presidente a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a quelle dell'Assemblea.
- 13.6 Ai componenti del Collegio si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.
- 13.7 I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## **Articolo 14**

### **Il patrimonio**

- 14.1 Il patrimonio dell'Istituto è costituito:
- dalle quote annuali dei soci individuali e dei soci collettivi nella misura decisa dal Consiglio di Amministrazione con un proprio regolamento;
  - dai contributi ordinari e straordinari versati dai soci individuali, dai soci collettivi e dai terzi;
  - dagli importi derivanti dall'attività istituzionale dell'Istituto, nonché da quelli scaturenti dai rapporti intrattenuti a titolo oneroso verso terzi, nei limiti consentiti dalle previsioni di legge;
  - da donazioni o lasciti in genere.

## **Articolo 15**

### **L'esercizio sociale**

- 15.1 L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 15.2 Il progetto di bilancio consuntivo e la relativa relazione, redatti dal Direttore e dal Tesoriere, nonché la relazione del Collegio dei Revisori devono essere sottoposti, previo esame da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9, all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 15.3 Il progetto di bilancio preventivo e la relativa relazione, redatti dal Direttore e dal Tesoriere, nonché la relazione del Collegio dei Revisori devono essere sottoposti per l'esame e la relativa approvazione al Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno.

**Articolo 16**  
**Durata cariche**

16.1 Tutte le cariche previste dallo Statuto, per le quali non sia prevista una specifica durata nei singoli articoli, sono triennali e rinnovabili.

**Articolo 17**  
**Modifiche**

17.1 Le modifiche del presente Statuto vengono approvate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di due terzi dei votanti e dei voti esprimibili.

**Articolo 18**  
**Scioglimento e liquidazione**

- 18.1 La durata dell'Istituto è a tempo indeterminato.
- 18.2 In caso di scioglimento per delibera assembleare, da adottare con il voto favorevole di tre quarti dei votanti e dei voti esprimibili, verranno nominati uno o più liquidatori, che provvederanno, sotto il controllo dei Revisori, alle operazioni di liquidazione.
- 18.3 L'attivo netto verrà utilizzato secondo le indicazioni date dall'Assemblea.
- 18.4 In mancanza di specifiche deliberazioni assembleari, si provvederà ai sensi degli articoli 31 e 32 del Codice Civile, destinando l'attivo ad altri enti con finalità analoghe a quelle perseguite dall'Istituto.

**Articolo 19**  
**Rinvio a disposizioni di legge**

19.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

**Art. 20**  
**Disposizione transitoria**

20.1 Le previsioni del presente Statuto entrano in vigore a far data dal 1° febbraio 2025.

- 20.2 Per garantire la coerenza e la continuità d'azione dell'Istituto, il Presidente che sia nominato conformemente alle previsioni statutarie antecedenti a questa formulazione, rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del mandato.
- 20.3 Per la medesima ragione, il Direttore attualmente in carica cesserà dall'ufficio alla naturale scadenza del mandato.
- 20.4 Per assicurare una tempestiva applicazione della disciplina prevista dal presente Statuto è attribuito al Presidente, sentito il Direttore, il compito di dare preliminare attuazione a quanto previsto dall'art. 3.7; il regolamento così adottato sarà immediatamente vigente e potrà essere ratificato o modificato dal Consiglio di amministrazione, una volta insediato.
- 20.5 Gli attuali organi dell'Istituto (Comitato Direttivo, Comitato Esecutivo, Comitato dei Garanti) resteranno in carica fino alla nomina del Consiglio di amministrazione.

---Fine---